

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 12 marzo 2003, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modifi-  
cato dalla Camera dei deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure  
agevolative in materia di tasse automobilistiche

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2

*All'articolo 1:*

*al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:* «, nonchè, limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1° e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica»; *al secondo periodo, le parole:* «11,4 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «12,2 milioni»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma»;

*al comma 2, le parole:* «11,4 milioni» *sono sostituite dalle seguenti:* «12,2 milioni»;

*al comma 3, le parole:* «a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del credito d'imposta».